

TRIBUNALE DI ROMA

Proposta del piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, primo comma, L. 3/2012 con relazione particolareggiata

Premessa:

il sig. [REDACTED] nato [REDACTED] in data [REDACTED] e residente in [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Lazzari (c.f. LZZ MRA 64B07 G751G) giusta procura in calce al presente atto, ai fini della domiciliazione per le notifiche ai sensi del D.L. 179/2012 come modificato dal D.L. 90/2014, l'Avv. Lazzari dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c., presso il seguente indirizzo di posta elettronica mario.lazzari@pec.it, così indicati e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e art. 37 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011.


PREMESSO IN FATTO CHE:

L'istante versa in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 6 L. n. 3/2012 in ragione dell'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché della comprovata ed attestata definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

ricorrono le condizioni soggettive per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, in quanto, come risulta dalla documentazione allegata, trattasi di persona fisica non assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle contemplate nella L.n.3/2012 che ha contratto obbligazioni in ordine alle quali è stata formulata la proposta di piano del consumatore, per esigenze estranee a qualsivoglia attività professionale o imprenditoriale;

l'istante si è avvalso di una delle procedure di cui alla L. n. 3/2012 rivolgendosi all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (O.C.C.) istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma - Provvedimento di nomina nel procedimento n.02 del 06/02/2020 - Registro degli Affari ex art.9 D.M. 202/2014 - ;

l'O.C.C. di Roma, nel caso di specie, ha designato in qualità di gestore della crisi il Dott. Federico de Stasio ed il Dott. Francesco Rossi, che hanno ritenuto percorribile, come scelta più opportuna tra le varie opzioni offerte dalla Legge n.3/2012, la proposta di un piano del consumatore: i gestori, infatti, nella loro relazione particolareggiata (all.A) hanno attestato la fattibilità e la convenienza, anche in favore del ceto creditore, rispetto ad una eventuale ipotesi liquidatoria in quanto il sig. [REDACTED] è proprietario di beni non in grado di garantire un miglior soddisfacimento dei creditori in sede liquidatoria.




LA PROPOSTA DI PIANO:

la proposta di piano formulata dal debitore istante, in estrema sintesi, intende prevedere di ristrutturare l'intera posizione debitoria che, ad oggi, è pari ad € 132.870,06 mediante:

- la soddisfazione integrale (100%) dei creditori privilegiati (Agenzia delle Entrate - Riscossione) per un importo a debito di € 4.454,31 avverrà nel corso dei primi 12 mesi dall'omologa del piano, mediante il versamento mensile di una rata con scadenza fine mese di Euro 371,19;
- la soddisfazione integrale (100%) del debito verso il Comune di Carignano per un importo a debito di 488,00 euro, mediante il versamento mensile di una rata con scadenza fine mese di euro 40,67 a partire dal primo mese successivo all'omologa;
- la soddisfazione parziale dei creditori chirografari per un importo di euro 42.642,72, pari a circa il 33,33% del debito residuo di € 127.927,75, avverrà facendo ricorso alla liquidità derivante dall'incasso dello stipendio mensile del debitore, mediante il versamento di n. 48 rate mensili di Euro nel seguente ordine:
 - o 892,77 per dodici mesi, con scadenza fine mese, a partire dal 13° mese successivo all'omologa del piano del consumatore, in tale rate è ricompresa la quota destinata all'agenzia delle entrate-riscossione a titolo di aggio sulla riscossione per euro 70,16 euro. Visto l'importo esiguo il piano ha previsto l'esaurimento del debito in 12 rate mensili;
 - o 886,93 per restanti 36 mesi, con scadenza fine mese, a partire dal 25° mese successivo all'omologa del piano del consumatore;
- Agli importi di credito sopra riportati, devono aggiungersi i crediti in prededuzione:
 - o il compenso dell'Avv. Lazzari per un totale di euro 3.871,55 quale assistente legale dell'istante, come da preventivo allegato alla relazione dei gestori;
 - o il compenso dovuti all'O.C.C. per le verifiche operate e la redazione della relazione allegata, per un totale di euro 5.912,00, come da preventivo sottoscritto e allegato della relazione stessa.

Tali importi andranno soddisfatti secondo il seguente ordine:

- o il compenso dell'Avv. Lazzari, al netto dell'acconto di mille euro già versato al momento del deposito, verrà saldato in n. 12 rate mensili di euro 239,30, a partire dal primo mese successivo l'omologa.
 - o Il compenso dell'O.C.C. al netto dell'acconto di mille euro già versato al momento del deposito, verrà saldato in n. 12 rate mensili di euro 409,33, a partire dal primo mese successivo l'omologa.
- Il Piano prevede un arco temporale di mesi 60 decorrenti dalla omologa, come riportato nella relazione dei gestori OCC.



- Il sig. [REDACTED] offre a garanzia del Piano un credito liquido ed esigibile, pari a € 1.846,24 mensili netti, reddito che è stato ripartito sulle 14 mensilità ai fini della valutazione prudenziale di fattibilità economica della proposta, come meglio dettagliato nella relazione accompagnatoria dei gestori dell'OCC.

A tale reddito sono state sottratte le spese di mantenimento della figlia, pari ad € 300,00 e le spese mensili necessarie occorrenti al debitore, pari ad 400,00 (comprehensive di vitto, alloggio, spese mediche e beni di prima necessità, in quanto il debitore usufruisce dell'alloggio presso la propria caserma).

Sulla scorta delle valutazioni e degli accertamenti svolti dai gestori, ne è emerso che il **reddito netto mensile disponibile del [REDACTED] è pari ad € 1.146,24.**

Detto emolumento, percepito dall'istante nella sua qualità di Appuntato presso l'Arma dei Carabinieri in Roma, costituisce l'unica fonte di reddito alla quale il sig. [REDACTED] può attingere. Nel contempo però si può sostenere che esso costituisce una garanzia idonea a reputare sostenibile e fattibile il Piano proposto.

ELENCO DEI CREDITORI E INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE:

Dalla relazione particolareggiata redatta dai gestori, frutto sia dell'attività di riscontro da questi ultimi effettuata sia della collaborazione del debitore istante il quale ha attivamente collaborato, tramite il deducente legale, alla formulazione del piano, si evince che alla data odierna il sovraindebitamento riguarda le somme vantate dai seguenti creditori:

IFIS NPS S.p.a. (ex Agos): finanziamento chirografario con un debito residuo di € 10.897,90;

Banca di Sassari S.p.A.: finanziamento chirografario con un debito residuo di € 18.898,42;

IBL Banca S.p.A.: finanziamento chirografario con un debito residuo di € 32.640,00;

Banca Santander S.p.A.: finanziamento chirografario con un importo residuo di € 62.182,60;


AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE: Debito erariale in privilegio, per un importo di € 4.454,31;

AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE: oneri accessori riscossione erariale in chirografo € 210,50;

Carrefour Servizi Finanziari S.p.A.: Carta di credito, chirografo, € 3.098,33.

Comune di Carignano: Tributi Comunali sui Rifiuti e servizi anno 2013-14 euro 488,00

Totale situazione debitoria: € 132.870,06



INVENTARIO DI TUTTI I BENI DEL DEBITORE:

Patrimonio Immobiliare

Il sig. [REDACTED] non dispone di alcuna consistenza immobiliare.

Patrimonio mobiliare

Il sig. [REDACTED] non risulta essere proprietario di beni mobili di valore significativo, non vi sono altri beni mobili né valori, con esclusione di quelli impignorabili ex art. 514 c.p.c., che possano rivestire alcuna utilità ai fini della procedura.

Il debitore istante è proprietario: dell'autovettura Mercedes classe B, immatricolata nel 2007, acquistata mediante scrittura privata per € 500,00, di uno scooter Kimco acquistato nel luglio 2020, tramite annuncio on line, per un importo corrisposto in contanti di € 150,00;

Benché non sia l'effettivo possessore, risultano solo formalmente a suo nome:


scooter Piaggio tg BD 85360, acquistato dal [REDACTED], fratello del debitore, nel 2014 ed intestato al debitore istante solo al fine di favorire il fratello nel pagamento dei premi assicurativi in virtù di una convenzione con l'Arma dei Carabinieri. (in allegato copia ricevuta di pagamento assicurazione effettuata dal sig. [REDACTED] Giuseppe in data 30.07.2019);

come risulta dal verbale di separazione allegato alla relazione dell'OCC, l'auto Fiat Idea è stata invece data alla ex moglie in virtù dell' accordo di separazione; pur essendo nella totale disponibilità della [REDACTED] ad oggi però la ex coniuge non ha ancora effettuato, così come convenuto, il passaggio di proprietà.

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA PREDISPOSTA DAGLI OCC PROFESSIONISTI - GESTORI

La proposizione del piano del consumatore richiede diverse precisazioni che sono tutte contenute nella relazione particolareggiata, redatta ai sensi dell' art. 9, L. n. 3/2012, ed allegata al presente ricorso, di cui fa parte integrante e sostanziale ed in merito alla quale si fa integrale rinvio, con specifico riferimento a tutto quanto in questo atto non contemplato.

Le cause di indebitamento del [REDACTED] e ragioni della incapacità di adempiere, sono riferibili, essenzialmente a eventi interamente circoscritti alla sfera familiare e personale del ricorrente in merito ai quali la relazione dei gestori ha riportato gli elementi salienti, così come formulati e trasmessi dal deducente legale agli OCC con la relazione ad essi presentata in via preliminare sullo stato di sovraindebitamento.



Valga la pena ricordare che il debitore istante è soggetto, a causa dell'attività lavorativa svolta, a continui spostamenti in base alle esigenze dell'Arma.

Al tempo in cui aveva contratto matrimonio, il [REDACTED] svolgeva la propria attività a Carignano (TO), viveva in un alloggio di servizio che, in quanto assolutamente inadatto ad accogliere un nucleo familiare, era stato ristrutturato al fine di renderlo abitabile e confortevole, soprattutto a seguito della nascita della figlia Denise nel 2010.

Al fine di rientrare nelle spese già sostenute, resesi necessarie per i primi anni del matrimonio e per la sistemazione dell'alloggio di servizio, l'istante aveva contratto due finanziamenti e sottoscritto una linea di carta di credito, come di seguito specificato:


- a) nel mese di febbraio del **2011** l'istante aveva sottoscritto una linea di carta di credito con CARREFOUR SERVIZI FINANZIARI S.p.A. per un importo di € 1.500;
- b) nel **maggio del 2011** l'istante aveva sottoscritto un contratto di finanziamento con Agos (importo richiesto, € 10.000,00 oltre € 4.184,00 per interessi)
- c) nel mese di **aprile del 2012** un contratto di credito al consumo con Santander per un importo di € 33.189,82.

Il finanziamento ottenuto con la Santander veniva quindi impiegato, come sopra accennato, per estinguere i precedenti impegni finanziari che si erano resi necessari con il trasferimento della coppia a Carignano.

Nonostante l'impegno profuso dal [REDACTED] per rendere accogliente la loro sistemazione, a lungo andare, le difficoltà di adattamento riscontrate dalla sig.ra [REDACTED] a dover vivere lontana dal proprio paese di origine, hanno scatenato una crisi familiare che è sfociata nel **luglio 2013** nella decisione di voler tornare, insieme alla figlia di soli tre anni, a Marcanise (CE).

In conseguenza di quanto sopra, il [REDACTED], addolorato per la crisi familiare, le incomprensioni, la lontananza della coniuge e della bambina (Carignano dista da Marcanise 800 km), ha avuto nel **maggio del 2014** una crisi depressiva così grave da comportare una prolungata assenza dal posto di lavoro (40 gg). Ha dovuto sostenere economicamente la moglie a Marcanise, pagare bollette, utenze in quell'alloggio di servizio per la cui ristrutturazione aveva già contratto il debito con la Santander per i motivi sopra specificati, affrontare, con frequenza al massimo di due settimane, i viaggi che si erano resi necessari per raggiungere la sua famiglia.

Dopo un anno e mezzo di continui spostamenti, il [REDACTED] otteneva il trasferimento a Roma, precisamente nel **2015** dove attualmente presta ancora servizio. Tale circostanza portava ad un miglioramento del rapporto coniugale, ad una fase in cui il rapporto di coppia poteva ancora essere salvato. Era il momento giusto per realizzare un sogno al quale, come giovani sposi, avevano dovuto rinunciare quando si erano trasferiti in provincia di Torino: avere una propria casa a Marcanise. Nel paese di



origine, infatti, la coniuge era proprietaria di un appartamento sul quale il padre godeva, come da accordi di separazione, di un usufrutto vitalizio. In quel tempo questi viveva a Santo Domingo e si era reso disponibile a dare il proprio consenso, mediante regolare atto notarile, a farli vivere in quella abitazione.

Per far fronte alle spese di ristrutturazione della casa della [REDACTED] l'istante contraeva un finanziamento, nell'Ottobre del 2015, con la Banca di Sassari, rimborsabile mediante Delega di pagamento, per un importo di € 36.360,00, che si andava ad aggiungere ai precedenti finanziamenti.

Come risulta dal prospetto redatto dagli OCC alla pag. 12 della Relazione, con la delega di pagamento, nel 2015 il rapporto rata - reddito era pari al 43%.


Questa nuova sfida aveva richiesto nuovi sacrifici, ma il sig. [REDACTED] era pronto ad affrontarli, andando a vivere in caserma, privandosi di ogni mera spesa o di qualsiasi altro bene che non fosse destinato alla coniuge ed alla bambina.

Purtroppo solo pochi mesi dopo sono sorte nuove inattese problematiche che hanno sconvolto nuovamente la vita familiare, minando i fragili equilibri che si erano creati. Il suocero era tornato in Italia, aveva disconosciuto gli accordi presi e aveva preteso di insediarsi nuovamente nella casa che i coniugi avevano da poco ristrutturato, ma non completato. Essendo questi una persona irascibile e violenta, con chiunque, familiari e non, al fine di tutelare la serenità e la salute della bambina e della moglie, il [REDACTED] è stato costretto a sistemarle in un B&b a Santa Maria Capua a Vetere (CE), sopportando per le prime settimane tali ulteriori spese, inattese e non preventivate. Successivamente, sempre al fine di evitare contatti con questi e di preservare la figlia da qualsiasi trauma, il sig. [REDACTED] si è adoperato per trovare loro una sistemazione presso un bilocale di un amico a € 250,00 mensili.

Nel 2016 infine il sig. [REDACTED] ha dovuto difendersi in giudizio avverso il suocero che ha provato con ogni mezzo per contravvenire ai legittimi accordi presi sulla casa. Nel 2017 terminava il contenzioso, la casa non era stata però ancora ultimata, necessitando un nuovo indebitamento. Occorreva fare degli ultimi lavori e bisognava anche renderla abitabile, il tutto al fine di garantire, alla figlia Denise, il suo migliore interesse, al proprio nucleo familiare, così provato dopo tanti anni di difficoltà, un'esistenza serena e dignitosa in un'abitazione che aveva l'innegabile vantaggio di essere di proprietà della coniuge.

*** **

Una volta acclarata la previa ricorrenza dei requisiti di ammissibilità e l'assenza di cause ostative, verificata la fattibilità del piano proposto come da attestazione dei nominati gestori OCC professionisti, la presente difesa intende dimostrare che il



ricorrente non abbia assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere né tantomeno colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo del ricorso al credito non proporzionato alla proprie capacità reddituali. Una verifica di tal genere è fondamentale ai fini del giudizio della meritevolezza che è demandato con esclusività al sindacato del sig. Giudice adito.

Per quel che concerne la individuazione della cause che hanno portato al sovraindebitamento, dalla narrazione che precede è stato possibile comprendere come il debitore istante non abbia provocato, bensì subito il sovraindebitamento.


All'origine di tutto vi è una grave crisi familiare che si è articolata in una serie di vicissitudini che hanno raggiunto la fase più acuta nel biennio 2015 - 2017. L'esposizione dei fatti ha reso evidente come le cause del sovraindebitamento non siano in alcun modo riferibili a comportamenti ascrivibili alla colpevolezza del debitore. Il sig. [REDACTED] non ha mai fatto spese incaute, impreviste, a livello personale si è privato di tutto, della comodità e dell'agio di una casa propria, vive in caserma e non sostiene alcuna spesa che non sia strettamente necessaria al benessere della bambina e della sua ex moglie. Finché è stato possibile, ha lottato per salvaguardare il vincolo coniugale, (si è in attesa della omologa nel procedimento di separazione consensuale) ed è per questo che si è adoperato con tutte le sue forze, senza però ottenere alcun tornaconto personale. Quanto speso nell'alloggio di servizio a Carignano, non è stato utile al fine di evitare il trasferimento della coniuge, le spese fatte per la casa di Marcianise, che è di proprietà della [REDACTED], sono rimaste a beneficio della ex e della bambina che vivono in quella dimora. Il debitore però è riuscito, nonostante tutto, a salvaguardare i rapporti affettivi con la ex moglie, e a stabilire, nonostante la lontananza e i problemi che non sono mancati, un rapporto affettivo con la figlia intenso e sereno.

DIRITTO

Com'è noto, il c.d. Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) è stato convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", approvata in Senato il 18 dicembre e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020.

Tra le novità introdotte, una serie di modifiche alla legge n. 3/2012, in tema di sovraindebitamento, che di fatto anticipano le misure contenute nel nuovo Codice della crisi di impresa (D.lgs. n. 14/2019).

Con riferimento alla fattispecie che ci riguarda, occorre far presente che il rinnovato art. 7, comma 2, lettera d-ter) prevede che **la proposta non è ammissibile quando il**



debitore, anche consumatore: " limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Alla luce di quanto detto, il giudizio demandato al giudice sulla meritevolezza del debitore prevede, proprio in virtù del Decreto Ristori, la non ammissibilità della proposta ogni qualvolta si ravvisino la "colpa grave, la mala fede o la frode". E' stato quindi eliminato ogni riferimento alla colpa semplice.

MERITEVOLEZZA

Al fine di compiere la valutazione in vista dell'indefettibile scrutinio attinente alla meritevolezza del sovraindebitato, il sig. Giudice non potrà non rilevare, con riguardo allo specifico momento in cui il debitore si è determinato ad obbligarsi, sia i fatti e le ragioni che lo abbiano indotto ad indebitarsi, sia le risorse di cui questo disponeva in quel momento per potervi far fronte.


La sussistenza del requisito della meritevolezza emerge con tutta evidenza dalla semplice narrazione dei fatti. Le ragioni e i fatti che hanno provocato il sovraindebitamento sono riferibili alla prolungata crisi familiare, alle diverse vicissitudini rappresentate nella narrativa che precede.

Il sig. [REDACTED] ha dimostrato di credere nel valore della famiglia, ha esercitato il suo ruolo di padre in modo esemplare, ha lottato per tutelare l'interesse della figlia minore, per non farle mancare niente affetto, cure ed attenzioni che possono essere garantite grazie ad un rapporto di vicinanza, anche a costo di grandi sacrifici, quali la distanza chilometrica, gli impegni finanziari, le tensioni familiari.

Come ribadito più volte dalla giurisprudenza, "La ratio sottesa alla normativa è quella di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento nelle quali può incorrere un soggetto a causa di eventi che prescindono dalla propria volontà, quali malattie, perdite di lavoro, crisi familiari con conseguenti incrementi di oneri finanziari".

E non vi è chi non veda come nella fattispecie che ci riguarda ci si trovi proprio in questa evenienza. L'accesso al credito non è stato irragionevole, imprudente, rimproverabile in quanto tali accezioni non si adattano alla posizione assunta dal sig. [REDACTED] il quale è risultato essere un buon padre di famiglia, un buon marito, certamente meritevole, non avventato o incauto. Il debitore ha subito una crisi familiare che ha prodotto conseguenze non prevedibili al momento in cui l'istante si è determinato ad obbligarsi. Ogni qual volta sembrava che si fosse superato un ostacolo, se ne presentava un altro che andava a vanificare i sacrifici precedentemente fatti.

Risulta, quindi, chiaro che non sussiste nessuna colpa (tanto meno grave) nell'indebitamento, avendo il debitore contratto obbligazioni, nel momento in cui si è determinato a richiedere i finanziamenti, astrattamente compatibili con le proprie



capacità reddituali e, quindi, secondo un giudizio ex ante, nella prospettiva di poterle adempiere.


In precedenza si è fatto presente che il finanziamento ottenuto con la Santander era stato impiegato per estinguere i debiti contratti per ristrutturare l'alloggio di servizio, per creare un ambiente familiare e accogliente per la piccola Denise. Dal 2012 al 2015 il sig. [REDACTED] ha dovuto far fronte ad una serie di nuovi imprevisti a motivo dei quali è stato costretto ad accedere ad un nuovo finanziamento per fronteggiare le problematiche che erano sorte a seguito del trasferimento della moglie a Marcianise. Nel 2017, quando tutto sembrava finito, terminato il contenzioso con il suocero, il sig. [REDACTED] accedeva ad un altro finanziamento per terminare la ristrutturazione della casa che era stata sospesa a causa del contenzioso e per arredare e rendere abitabile l'abitazione medesima. Occorre a questo punto verificare quali fossero le risorse di cui l'istante disponeva nel momento in cui doveva farvi fronte. Orbene, con riferimento al periodo in cui sono stati contratti i debiti, la relazione degli OCC ha dato un preciso conto del progressivo indebitamento dell'istante alla pagina 12. Nel prospetto di verifica dell'impegno finanziario, risulta un rapporto rata - reddito che appare ponderato nel 2011 e nel 2012, e che poi diventa critico nel periodo 2015 -2017 laddove la percentuale si innalza dal 43% al 58%. Con riferimento a tale ultimo dato, non ci si può esimere dal rilevare quanto segue.

MERITO CREDITIZIO

Il rinnovato art. 9, comma 3bis, lett. e), prevede che la relazione dell'organismo di composizione della crisi debba indicare se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore/creditore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore.

A tale "indagine", si collega la relativa sanzione, di carattere "processuale", introdotta dal successivo art. 12, comma 3-ter, secondo cui **"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"**.

Il fatto che la normativa sia andata a stigmatizzare con precisione determinati comportamenti, agevola il compito di dell'interprete nel momento in cui si trova a dover valutare in che misura l'inadempimento del debitore possa essere ascritto ad una sua



carente accortezza, quanto piuttosto al comportamento colposo dell'Istituto erogatore del credito nella preventiva valutazione del merito creditizio.

Una adeguata e ponderata valutazione del merito creditizio da parte degli istituti finanziatori (IBL e Banca di Sassari) avrebbe potuto costituire un freno per il richiedente il credito. Come è noto, l'art. 124 bis, introdotto dal d.lgs 141/2010, prevede l'obbligo per il finanziatore di valutare attentamente il "merito creditizio", ovvero la capacità del richiedente di provvedere alla restituzione dei crediti, e a tale fine è legittimato ad utilizzare anche apposite banche dati che gli consentono di verificare posizioni debitorie anche quando le stesse non risultano dalla busta paga perché passano tramite Rid bancario.


Il motivo per il quale il debitore ha iniziato a non pagare le rate della Santander è legato al susseguirsi di problematiche che ha subito, ha tentato di risolvere, certamente non provocato.

Quando il debitore istante è andato a richiedere sia la delega di pagamento che l'ultimo finanziamento, erogabile tramite la cessione del quinto, quest'ultimo ha fatto affidamento sulla competenza di professionisti che gli avrebbero dovuto fornire la necessaria consulenza finanziaria che, sulla base delle informazioni di cui gli intermediari possono disporre, può estrinsecarsi nel potere decisionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore. Il consumatore quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto ad un soggetto, titolare di un ufficio privato, e di aver fatto affidamento sulla capacità tecnica e professionalmente esercitata, di valutare il merito creditizio.

Tanto più che oggi, ai fini del positivo giudizio sulla meritevolezza, non ha alcuna valenza la colpa semplice, bensì la colpa grave, mentre per quel che concerne la posizione delle finanziarie, è stato espressamente previsto un obbligo sanzionabile ogni qual volta viene indotto il consumatore, per sua natura non sufficientemente strutturato per valutare "lucidamente" le proprie condizioni economico-finanziarie, ad ottenere un prestito che inevitabilmente non potrà onorare. Nel caso di specie, sia la Banca di Sassari che la IBL, hanno concesso un finanziamento, l'una dietro delega di pagamento, l'altra mediante cessione del quinto, nonostante la percentuale d'incidenza massima sul reddito complessivo fosse superiore alla soglia di 1/3 (43 % e 56%).

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. R.G. n. 17834/2018

Si pone all'attenzione del sig. Giudice che nel Gennaio 2018 è stato notificato Decreto Ingiuntivo da parte della Banca Santander per un importo pari ad € 27.691,82 che a



seguito di precetto e di atto di pignoramento notificato in data 01.02.2020 è risultato essere pari ad € 62.182,60.

Il sig. [REDACTED] ha proposto opposizione a Decreto Ingiuntivo Tribunale di Roma n. 864/2018, citando in giudizio la Santander Consumer Bank S.p.A. per contestare, relativamente al contratto per cui è causa, la nullità relativa al T.A.E.G., per non essere stati inclusi i costi assicurativi e la nullità della clausola contrattuale relativa ai costi non inclusi (o non correttamente inclusi) nel T.A.E.G.

A seguito di costituzione della società convenuta, con ordinanza del 10/06/2020, il Giudice incardinato disponeva C.T.U. per la verifica:

"sulla sola base della documentazione riversata in atti di causa l'eventuale discrepanza fra i costi inclusi nel T.A.E.G. contrattuale e quelli pubblicizzati nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124 ai sensi del disposto dell'art. 125 bis VI comma TUB applicando se del caso la disciplina correttiva del comma VII".

In data 18/12/2020, all'esito delle verifiche, il CTU incaricato, la dott.ssa Debora D'ANGIOLILLO, concludeva rimettendo al Sig. Giudice la decisione in merito alla questione giuridica se il T.A.E.G. effettivo dovesse essere conteggiato:


- a) non includendo le polizze assicurative "All in One" e "Credit Life", in quanto ritenute facoltative. In tale caso il calcolo non rivelerebbe alcuna anomalia contrattuale;
- b) includendo, così come sostenuto dal debitore, le predette polizze assicurative, questo risulterebbe essere pari al 13,48 %, eccedente dunque la misura indicata nel contratto, 10,96 %, di 2,52 punti percentuali.

Nella ipotesi in cui il sig. Giudice dovesse seguire, la tesi del debitore, tenuto conto dell'evoluzione contabile del rapporto, dovrebbe essere riconosciuto a debito del sig. [REDACTED] l'importo di € 12.833,42 rispetto a quanto richiesto dalla Santander , € 27.691,82, con conseguente revisione del piano al fine di tener conto di tali esiti.

Sulla scorta di quanto sopra detto, se si dovesse dare seguito alla consolidata giurisprudenza dell'ABF, il giudizio porterebbe ad una notevole diminuzione degli importi dovuti da parte del debitore.

Si chiede pertanto al sig. Giudice di voler, in subordine, nella ipotesi in cui la domanda del sig. [REDACTED] nei confronti della Santander dovesse meritare accoglimento anche in una fase successiva alla eventuale omologa, di voler rettificare gli importi dovuti dal ricorrente nella eventuale minor somma che dovesse risultare all'esito del giudizio iscritto al R.G. n. 17834/2018 – Tribunale di Roma.

CONCLUSIONI



La presente proposta rappresenta l'unica opportunità di affrontare una debitoria che il [redacted] vuole onorare, seppur in misura falciata. La crisi finanziaria e sociale e familiare del debitore istante è palese, le ragioni che depongono per la meritevolezza sono state esposte nei paragrafi che precedono; le modifiche legislative hanno tracciato un percorso in *favor debitoris* nella parte in cui è stato mitigato il giudizio sulla meritevolezza (essendo stata esclusa la colpa semplice) ed è stata prevista una specifica sanzione per la mancata valutazione del merito creditizio da parte degli istituti erogatori del credito.

Per tutto quanto sopra esposto, l'accoglimento del piano proposto in virtù della legge n. 3/2012 costituisce l'unica possibilità concreta di affrontare il futuro in chiave costruttiva.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che l'Ill.mo sig. Giudice adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7 L. n. 3/2012, così come modificato dal Decreto Ristori, vista la Relazione particolareggiata redatta dai gestori nominati dall'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, che fa parte integrante e sostanziale del suesposto ricorso,

voglia ex art. 12 bis L. n.3 / 2012


In via principale:

- verificato che la proposta di piano del consumatore soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 L. 3/2012;
- voglia fissare immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione nei termini di cui all'art. 12 bis comma 1 ai creditori della proposta e del decreto e ogni adempimento conseguente, per ivi provvedere all'omologazione del piano proposto ai sensi e ai fini dell'art. 12 bis L.3/2012;
- nella ipotesi in cui il sig. Giudice della procedura iscritta al n. 17834/18 c/o Tribunale civile di Roma, il Dott. Andrea Postiglione, ritenesse di accogliere la opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig. [redacted] nei confronti della Santander Customer Bank S.p.A., si chiede che il sig. Giudice adito nella presente procedura di sovraindebitamento dichiari il ricorrente debitore delle minori somme che ne risulteranno, che verranno così adeguate al piano dei pagamenti da parte degli OCC incaricati.

Il deducente legale rimane a disposizione della S.V. Ill.ma per eventuali chiarimenti in merito alla presente proposta e per l'integrazione della documentazione ove ritenuta necessaria.

Allegati al Piano del Consumatore:

1. Relazione particolareggiata OCC e documenti allegati;
2. Mandato avv. Mario LAZZARI.



Con osservanza
Lecce, 16/02/2021

Avv. Mario LAZZARI

La parte proponente

